

CONTINUITO UNIFICATO

REGISTRAZIONE A DEBITO



03047/10
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Composta dai sigg.ri Magistrati:

dr Mario ADAMO

dr. Giuseppe SALME'

dr. Carlo PICCININNI

dr. Luigi MACIOCE

dr. Maria Cristina GIANCOLA

Presidente

consigliere

consigliere

rel. consigliere

consigliere

Pron 3047
Rep. 1027

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. R.G. 22011 dell'anno 2005 proposto da:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge *ricorrente*

Contro

Funiati Pompilio-Funiati Pompea-Funiati Lucia- Maci Giovanna , tutti n.q.

Maci Giovanna e Funiati Pompilio in proprio, dom.ti in Roma P.zza Prati degli Strozzi 32
presso l'avv. Romana D'Ambrosio con l'avv. Vincenzo Vitale che li rappresenta e difende per
procura speciale in atti *controricorrenti*

e

Regione Puglia in persona del rapp.te in carica- **Comune di San Pancrazio Salentino** in
persona del Sindaco in carica

Intimati

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico in data 15.06. 2004

Udita la relazione del relatore cons. Luigi Macioce svolta nella p.u. del 9-11-2009.

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. M.Velardi che ha concluso per l'accoglimento
del ptimo motivo e l'assorbimento del secondo.

7777

2009

PW

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Funiati Pompilio, Funiati Pompea, Funiati Lucia e Maci Giovanna, quali eredi dell'agricoltore Funiati Cosimo nonché la Maci e Funiati Pompilio in proprio, convennero innanzi al Giudice di Pace di San Pietro Vernotico la Regione Puglia, il Comune di San Pancrazio Salentino ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine di ottenere il pagamento delle precisate somme, oltre interessi, a titolo di contributi per calamità naturale previsti dall'art. 2 c. 2 d.l. 367/90 conv. in l. 31/91. Si costituirono i convenuti ed il Ministero delle P.A.F., chiamato in garanzia dalla Regione Puglia- eccependo la Regione la prescrizione e la carenza della propria legittimazione nonché prospettando l'incostituzionalità della normativa sul contributo nella parte in cui fosse interpretata come impositiva di un obbligo per somme superiori a quelle stanziare - ed il GdP con sentenza 15.06.2004, dichiarata la propria giurisdizione e la propria competenza, dispose la condanna della Regione Puglia , per € 693,40 in favore degli eredi, per € 400,51 in favore della Maci e per € 869,20 in favore di Funiati Pompilio , affermando che era competente l'adito Giudice ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (nel Comune essendo la tesoreria comunale che, per Legge Regionale, aveva emesso l'ordinativo di pagamento), che sussisteva la giurisdizione vertendosi in materia di diritti soggettivi, che l'unico obbligato era la Regione, che era però fondata la domanda di rivalsa a carico del Ministero, tenuto a fornire alla Regione i fondi con i quali dotare il Comune per i pagamenti necessari al saldo dell'intero contributo, che era indiscutibile il diritto dell'agricoltore alla percezione nell'intero del contributo.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle P.A.F. ha proposto ricorso il 2.9.2005 , contenente due motivi, al quale hanno resistito, con controricorso notificato il 18.10.2005 i sigg.ri Funiati e la sig.ra Maci; la Regione Puglia non ha formulato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando il ricorso del Ministero delle P.A.F., si osserva che con esso si formulano due motivi. Con il primo mezzo - denunziante la violazione delle leggi 31/91, 590/81 e della L.Regione Puglia

24/90 - il ricorrente si duole del fatto che il GdP abbia violato i principi per i quali esso Ministero, tenuto alla provvista dei fondi deliberati dal Parlamento in favore dell'Ente Regione, mai sarebbe potuto ritenersi *obbligato di rivalsa* in favore del beneficiario. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 11 d.l. 367/90 conv. in legge 31/91 nonché dell'art. 8 *septies* del d.l. 136/04 conv. in legge 186/04, per avere il GdP ignorato che il contributo preteso non costituiva oggetto di un diritto all'intero ammontare previsto ma solo a quella parte che fosse stata adeguatamente coperta dalla autorizzazione di spesa.

Si esamina in via preliminare la doglianza di cui al primo motivo, avente profilo **assorbente** siccome afferente la indebita condanna del Ministero in via di "rivalsa". La doglianza è certamente ammissibile, in un ricorso avverso sentenza emessa in giudizio di "*equità necessaria*", là dove postula la violazione del **principio fondamentale in materia** di obbligazioni pubbliche costituito dalla distinzione tra obbligazione giuridica della P.A. di erogare il dovuto al privato creditore ed obbligo *politico* della stessa Amministrazione di somministrare all'Ente obbligato i fondi disponibili per la provvista. Ma la doglianza è anche indiscutibilmente fondata, come ripetutamente da questa Corte affermato *in subjecta materia* (*ex multis* Cass. 23038.08 - 7727.06 - 189.06 - 20432.05 - 20430.05). L'art. 10 del d.l. 367/90 conv. in L. 31/91, individua infatti il creditore e l'obbligato alla prestazione in esame, rispettivamente, nel titolare dell'azienda (olivicola o vitivinicola) e nella Regione, nel mentre l'art. 11 statuisce che la **provvista** per l'erogazione da parte delle Regioni dei contributi in discorso (pari a lire 900 miliardi per gli anni 1990-1991) sia ripartita tra le richiedenti Regioni dal Ministero per le P.A.F. Appare pertanto totalmente inconsistente l'*ipotesi* di una **obbligazione di garanzia** dell'Amministrazione Statale la quale è intestataria -per il tramite del Fondo di Solidarietà che essa amministra - delle somme che il Parlamento ha, con legge, disposto essere destinate e vincolate allo scopo: si tratta di una *ipotesi* che riduce ad obbligazione *ex lege* quello che è obbligo istituzionale e politico di ripartire la provvista ed erogarla in quota all'Ente richiedente, obbligato finale ed esclusivo, un obbligo

insuscettibile di essere letto in termini di garanzia "*propria od impropria*" e pertanto di condurre sia ad alcuna statuizione di condanna alla erogazione in via di regresso, sia, ed ancor più, ad una condanna diretta del Ministero al pagamento in favore del creditore. .

Si accoglie pertanto il ricorso del Ministero P.A.F. sotto l'assorbente profilo della fondatezza della censura afferente la sua veste di **garante** della dedotta obbligazione, restando assorbite anche le questioni proposte con riguardo alla portata dell'art. 11 del d.l. 367/90, la cui efficacia limitativa è stata fatta segno alla sopravvenuta norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 8 *septies* del d.l. 136/04 conv. in legge 186/04 ,che ha anche sostituito, nell'art. 2 c. 2 cit. , alle parole "...di lire" ...le parole "...fino a lire...", una interpretazione che questa Corte ha più volte ritenuto assolutamente in linea con il disposto dell'art. 81 Cost. (Cass. 20430/05) e della quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 135 del 2006, ha escluso alcun profilo di illegittimità costituzionale.

Da tanto consegue, in accoglimento *in parte qua* della censura, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari accertamenti né ulteriori valutazioni, la decisione ex art. 384 c.p.c., di rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Regione a carico del Ministero.


Le spese del giudizio di legittimità tra Ministero e controricorrenti si compensano, non avendo i predetti dato causa alla indebita condanna . Sarà l'intimata Regione ad essere gravata delle spese di questo giudizio sostenute dal Ministero.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di garanzia proposta dalla Regione Puglia nei confronti del Ministero delle P.A.F; compensa tra Ministero e controricorrenti le spese del giudizio di legittimità; condanna la Regione Puglia a versare al Ministero le spese di giudizio, per € 1.000 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9.11.2009

Il Cons.est.



Depositato in Cancelleria

il

10 FEB 2010

IL CANCELLIERE
Antonio Macafferri

il Presidente

